



# *Ministero della Salute*

**DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO**

*UFFICIO 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** in particolare, il nuovo articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede che *ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

**VISTO** il decreto ministeriale 8 aprile 2015 concernente l’individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute;

**VISTI** i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

**VISTO** il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n.62/2013 con cui vengono definiti gli obblighi e i doveri che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

**VISTO** il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute;

**RAVVISATA** la necessità di individuare, nell’ambito dell’Ufficio 3 della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D), ai sensi della richiamata disposizione legislativa di cui all’articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni;

**RITENUTO** opportuno articolare l'U.P.D. in due Collegi a seconda che l'azione disciplinare sia esercitata nei confronti del personale appartenente al Comparto o alla Dirigenza;

**RITENUTO**, altresì, opportuno, che i componenti di detti Collegi siano scelti nell'ambito di figure professionali di comprovata esperienza in ambito giuridico a garanzia dell'autonomia e dell'imparzialità della funzione svolta;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Articolazione in Collegi dell'U.P.D.**

1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) è incardinato nell'Ufficio 3 della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio ed è articolato in due Collegi.
2. Ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del personale dirigenziale di I, II fascia e Dirigenti sanitari in servizio presso il Ministero della Salute (Amministrazione centrale e periferica), il Collegio è così composto:
  - PRESIDENTE:** Dott.ssa Rossana UGENTI - Dirigente I fascia;
  - COMPONENTE:** Dott.ssa Marina BELLUCCI - Dirigente II fascia;
  - COMPONENTE:** Dott.ssa Grazia CORBELLO - Dirigente II fascia.
3. Ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del personale appartenente al Comparto, in servizio presso il Ministero della salute (Amministrazione centrale e periferica), il Collegio è così composto:
  - PRESIDENTE:** Dott.ssa Francesca SALERNO - Dirigente II fascia;
  - COMPONENTE:** Dott.ssa Valentina FALLETTI- Dirigente II fascia;
  - COMPONENTE:** Dott.ssa Eva CALVI - Funzionario amministrativo.
4. I membri dei Collegi di cui ai commi precedenti devono dichiarare di:
  - non aver riportato condanne penali;
  - non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
  - non avere procedimenti disciplinari in corso;
  - non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
  - non svolgere o aver svolto attività sindacale o ricoprire o aver ricoperto cariche o incarichi sindacali o politici a qualsiasi livello.
5. Le funzioni di segretario dei Collegi di cui ai precedenti commi sono assicurate da un funzionario in servizio presso l'Ufficio 3 della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

## **Art. 2**

### **Funzionamento e incompatibilità**

1. I Collegi, composti in base a quanto previsto negli articoli precedenti, devono responsabilmente gestire e coordinare il funzionamento dell'U.P.D. e decidere con imparzialità mediante deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il dissenso/disaccordo nell'ambito del Collegio, che non impedisce la formazione della decisione tenuto conto del principio della maggioranza, deve essere debitamente motivato.
3. Per garantire la piena operatività dei Collegi, in caso di accertata incompatibilità e/o situazioni di conflitto di interessi, vengono individuati dal Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del Bilancio, i componenti supplenti, mediante inserimento in appositi elenchi aggiornati periodicamente e pubblicati sulla intranet, che subentrano in ordine di anzianità anagrafica in ogni caso di impossibilità, incompatibilità, di assenza o impedimento.
4. All'atto della prima riunione del Collegio, il Presidente, i membri e il segretario, effettuano le dichiarazioni di rito circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto, anche potenziale, di interessi a norma delle disposizioni di legge vigenti e/o comunque applicabili. Nelle situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi e, in particolare, nell'ipotesi di sussistenza di vincoli di parentela e di affinità di ogni ordine e grado con il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, il componente e/o Presidente sono sostituiti in base al comma 3.
5. Sono specifica causa di incompatibilità con la funzione di Presidente e/o Componente del Collegio:
  - a) la posizione di diretta subordinazione del dipendente sottoposto al procedimento disciplinare;
  - b) sussistenza di gravi ragioni di opportunità o noti rapporti conflittuali;
  - c) vincoli di cui al comma 3.

## **Art. 3**

### **Decadenza**

1. I membri dei Collegi che in funzione di Presidente o Componente che durante l'espletamento delle loro funzioni siano sottoposti a procedimento penale e/o disciplinare o siano destinatari di condanne penali decadono dalla carica.

## **Art. 4**

### **Durata**

1. Il Presidente e i Componenti durano in carica 2 anni dalla data di insediamento con la possibilità di essere riconfermati una sola volta.
2. I Collegi continuano ad espletare le loro funzioni oltre la durata di cui al precedente comma 1 fino alla costituzione dei nuovi Collegi e, comunque, per tutti i procedimenti disciplinari già avviati.

## **Art. 5**

### **Segnalazione dell'azione disciplinare**

1. I dirigenti che gestiscono le risorse umane loro assegnate segnalano, per il tramite del proprio Direttore Generale, all'U.P.D. l'eventuale violazione disciplinare nei termini di legge. Il Collegio deve riunirsi, di norma, entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione.
2. Per un aggiornamento circa la situazione disciplinare di ciascun dipendente di questa Amministrazione, è fatto obbligo ai dirigenti di comunicare all'U.P.D., per il tramite del loro Direttore Generale, di aver comminato la sanzione del rimprovero verbale e/o scritto nei confronti dei dipendenti loro assegnati.

## **Art. 6**

### **Comunicazioni relative all'azione disciplinare**

1. Ogni comunicazione al dipendente interessato dall'esercizio dell'azione disciplinare è effettuata tramite posta elettronica certificata, oppure mediante consegna raccomandata postale con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo di raccomandata a mano.

## **Art. 7**

### **Gratuità dell'incarico**

1. Gli incarichi di cui al presente provvedimento sono a titolo gratuito.

## **Art. 8**

### **Disposizioni transitorie**

1. I procedimenti già in corso alla data del presente decreto rimangono assoggettati al precedente regime.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla intranet del Ministero della salute.

Roma, 25 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe CELOTTO)